

TAR Catania 01/04/1997 n. 573

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Ai sensi dell'art. 9, D.L. 6 febbraio 1991 n. 35, convertito dalla legge 4 aprile 1991 n. 111, le presidenze delle Commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze; pertanto, non può escludersi la facoltà di attribuzione della presidenza delle Commissioni di gara anche al direttore amministrativo capo servizio di Unità sanitaria locale, che ricopre posizione funzionale dirigenziale, sufficiente ed idonea per lo svolgimento di tale incarico.